



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

N° 4	OGGETTO: Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta sul M.E.P.A. per affidamento servizio RPD/DPO – ANNO 2022 Regolamento Europeo GDPR 2016/679 e D. Lgs.vo n. 101/2018
Data 11.01.2022	Codice CIG Z8534C3D47

L'anno duemilaventidUE, il giorno 11 del mese di Gennaio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 9701 del 31.12.2021 con cui sono stati attribuiti alla Sottoscritta, per l'anno 2022, la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Generali ai sensi dell'art. 50, comma 10 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n° 267/2000 e dell'art. 8 e segg. del C.C.N.L.;

Vista la Deliberazione di C.C. n° 11 del 06.05.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del TUEL è autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista la determinazione di Questo Servizio n° 73 del 27.05.2020 con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate e in ossequio ai principi di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, è stata attivata una procedura negoziata sul MEPA mediante trattativa diretta con la ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. ai fini dell'affidamento dei servizi di consulenza di RPD/DPO riportati nell'Allegato "A" e del servizio di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo Privacy di cui all'Allegato "B";

Vista la successiva Determinazione dei S. Generali n° 81 del 05.06.2020 con la quale è stato affidato alla ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677 il servizio di consulenza di RPD/DPO e del servizio di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo Privacy per il periodo Giugno 2020/Dicembre 2021, al prezzo di € 4.800,00 + iva 22%, nel rispetto di quanto indicato negli allegati A e B della predetta determinazione dei S.G. n° 73/2020;

Preso atto che il servizio di cui sopra è scaduto lo scorso 31 dicembre 2021 e che, al fine di assicurarne la continuità, con determinazione dei S.G. n° 228 del 06.12.2021 è stato approvato avviso di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di adeguamento/mantenimento del sistema privacy, secondo il regolamento UE GDPR n. 2016/679 per le annualità 2022 e 2023;

Che, a seguito dell'avviso prot. n° 9046 del 06.12.2021 hanno manifestato interesse ad essere invitati ben 18 operatori economici;

Rilevato che a seguito dell'acuirsi della pandemia e della grave carenza di personale dovuta ad assenze per infezione da Covid 19 o a quarantena fiduciaria, la Sottoscritta, assente anch'essa, non ha potuto attivare la procedura negoziata prevista nella predetta determinazione n° 228/2021 in quanto, dato l'elevato numero di operatori che hanno manifestato interesse e la laboriosità della procedura stessa, non ha avuto possibilità di

svolgerla sia per mancanza totale di personale di supporto sia per mancanza di tempo e presenza nella sede comunale;

Preso atto, comunque, come precisato nella più volte citata determina n° 228/2021 e nell'avviso alla stessa allegato, che le manifestazioni di interesse non sono vincolanti per l'amministrazione comunale, che l'avviso aveva carattere meramente esplorativo, con riserva, pertanto, di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che hanno manifestato il proprio interesse;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire al più presto il servizio in oggetto, attivare una procedura più snella e veloce che garantisca il prima possibile il servizio di RPD/DPO e mantenimento del sistema privacy;

Richiamate le seguenti indicazioni del Garante della Privacy circa le caratteristiche della obbligatoria figura professionale oggetto della presente designazione: *“Il DPO è una figura che deve essere designata dal titolare o dal responsabile del trattamento per assolvere a funzioni di supporto e controllo, nonché consultive, formative e informative, relativamente all'applicazione del Regolamento Ue 2016/679 – di seguito solo GDPR. Coopera con l'Autorità Garante e, nel contempo, è il punto di contatto per tutte le questioni connesse al trattamento dei dati personali, anche nei confronti degli interessati. **Non esistono specifiche attestazioni formali per diventare DPO, né è possibile l'iscrizione in appositi albi:** tale precisazione si è resa doverosa perché si sono diffuse negli ultimi mesi, nel panorama commerciale, numerose proposte di corsi di formazione che offrono, a conclusione dell'iter formativo, una certificazione della “qualifica” di DPO. Cosa che, per come ancora una volta a chiare lettere ribadito, non risponde propriamente a verità. Il Garante ha chiarito che tali certificazioni possono al più rappresentare, al pari di altri titoli, uno strumento ai fini della verifica del possesso di un livello minimo di conoscenza della disciplina, ma non implicano alcuna “abilitazione”, né equivalgono ad una certificazione all'assunzione del ruolo di DPO, né sono idonee a sostituire il giudizio, rimesso al titolare, nella valutazione dei requisiti necessari per la scelta del DPO. Quel che è certo, è che **il DPO deve possedere un'approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento.** Deve essere in grado di offrire, con il grado di professionalità adeguato alla complessità del compito da svolgere, la consulenza necessaria per progettare, verificare e mantenere un sistema organizzato di gestione dei dati personali, offrendo un solido e adeguato supporto al titolare, per l'osservanza della nuova normativa che impone l'adozione di un complesso di misure (anche di sicurezza) e garanzie adeguate al contesto in cui è chiamato a operare”;*

Richiamata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 287/2018 nella quale si colgono i seguenti elementi chiave ai fini dell'affidamento del ruolo di RPD:

- l'attuale mancanza di una precisazione **univoca e condivisa** dei requisiti necessari per una corretta determinazione della figura del DPO (nei casi previsti per la sua nomina dall'art. 37, comma 1, lettere a), b), c) del Regolamento UE 2016/679);
- la qualificazione della natura del DPO come giuridica, discendente da un'analisi integrale del Regolamento UE 679/2016;
- la necessità di riferirsi a quanto disposto dalla normativa in materia, in particolare agli artt. 37 e 39 del GDPR, tenendo nella debita considerazione che l'incarico *“non è costituito dalla predisposizione dei meccanismi volti ad incrementare i livelli di efficienza e di sicurezza nella gestione delle informazioni ma attiene, semmai, **alla tutela del diritto fondamentale dell'individuo alla protezione dei dati personali** indipendentemente dalle modalità di propagazione e dalle forme, ancorché lecite, di utilizzo”;*

Ritenuto che per la delicatezza delle funzioni così definite a livello normativo, secondo la lettura datane dal garante della privacy e dalla prima giurisprudenza resa in materia di requisiti professionali per lo svolgimento qualificato ed efficiente del ruolo di RPD e del mantenimento della conformità al nuovo regolamento privacy, sia opportuno attivare una trattativa diretta sul MePA con la medesima Impresa individuale Siros Sistemi, ricorrendo, in tal modo, ad una modalità di negoziazione semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, anche allo scopo di ottenere un'offerta migliorativa rispetto a quella dello scorso anno;

Richiamate le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Ritenuto possibile rivolgersi nuovamente all’Impresa individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677, anche alla luce delle predette Linee Guida, in particolare per le seguenti ragioni:

- ricorrono gli estremi della stringente motivazione per l’affidamento diretto all’operatore economico uscente, in particolare rinvenibili nelle seguenti condizioni:
- a) l’importo dell’affidamento, stimato in € 3.100,00 + iva, è largamente inferiore alle soglie di cui all’art. 36, comma 2, lettera a);
- b) il servizio riguarda la tutela ***del diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati personali***, come illustrato dalla citata sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, rispetto alla quale necessità non ci si può avvalere, in questa fase dell’introduzione del nuovo obbligo di individuazione di un RPD, di albi professionali, ma dell’unico riferimento, anche esso di derivazione giurisprudenziale, della qualificazione della natura del DPO come giuridica (la ditta individuale in questione è accreditata sul MEPA nella categoria “**Servizi Professionali legali e normativi**”);
- c) il ruolo del RPD è di recente introduzione e la necessità di garantire il buon andamento della azione amministrativa, in un contesto in cui non vi sono specifiche professionalità all’interno dell’Ente esperte in materia, determina di valutare l’opportunità di confermare l’incarico al soggetto che, in via di prima applicazione della normativa, ha accompagnato l’Ente nel processo di adeguamento delle misure di sicurezza minime al nuovo sistema normativo, in possesso di *riscontrata e sicura* “***approfondita conoscenza della normativa e delle prassi in materia di privacy, nonché delle norme e delle procedure amministrative che caratterizzano lo specifico settore di riferimento***”. Il rinnovo, anche in considerazione dell’estrema importanza e delicatezza della materia, anche in relazione al servizio di mantenimento delle conformità al nuovo regolamento europeo della privacy, appare l’unica opzione idonea a garantire, nell’incertezza della definizione dei parametri di qualificazione del ruolo del RPD, l’efficace gestione del servizio, in un contesto di assenza di albi professionali all’uopo istituiti cui l’Ente possa far riferimento nell’ottica della migliore scelta del professionista del soggetto da incaricare;
- d) nel corso del precedente incarico, l’attività di RPD e di mantenimento del regolamento UE GDPR 2016/679 in oggetto, posta in essere dalla ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677, si è rilevata efficace ed efficiente e particolarmente decisiva in sede di supporto ai responsabili dei servizi nella definizione di diverse problematiche emerse nel corso dell’attività istruttoria amministrativa, per cui il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale deve considerarsi massimo (sia sotto i profili dell’esecuzione a regola d’arte che della qualità della prestazione, del rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

Ritenuto che la presente determinazione sia in linea con il parere del Consiglio di stato n. 1312/2019, reso sul nuovo schema di linee guida n. 4 dell’Anac, in cui si sostiene che relativamente agli acquisti per importi **inferiori a 5 mila** euro nella pubblica amministrazione, il RUP – Responsabile Unico del Procedimento - può derogare al criterio della rotazione fermo restando che la determinazione di affidamento motivi la scelta operata dal RUP, anche sinteticamente;

Visto l’elenco all’uopo predisposto contenente i compiti rientranti nell’incarico di RPD/DPO, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679, contenuto nell’Allegato “A”;

Visto l’elenco all’uopo predisposto dei compiti inerenti il servizio di mantenimento della conformità al nuovo regolamento europeo Privacy, contenuto nell’Allegato “B”;

Visto l’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia;

Richiamati gli artt. 4 e 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 contenenti i principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti individuano gli elementi essenziali di contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Visto l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Dato atto, peraltro, che ai sensi dell'art. 2 della L. n° 94/2012 di conversione del D.L. n. 52/2012 recante "disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, sono tenute a ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Rilevato che il ricorso al MePA consente l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di acquisizione;

Considerato che

nell'ambito del MePA è stata istituita una procedura di affidamento denominata "Trattativa diretta", la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (meta prodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

detta trattativa diretta viene indirizzata ad un unico fornitore e risponde a due precise fattispecie normative:

- Affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n° 50/2016;
- Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. n° 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di beni e servizi, per importi fino a 1 milione di euro nel caso di lavori e manutenzioni);

Ritenuto, in proposito:

- che occorre formalmente procedere ad affidamento diretto, con procedura negoziata tramite "Trattativa diretta" sul MePA per l'affidamento dell'incarico di RPD/DPO e del servizio di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento europeo privacy, mediante la presente determina a contrarre;
- che la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente;
- che l'importo del servizio, sul quale richiedere il ribasso, è pari ad € 3.100,00, oltre IVA 22%, per l'annualità 2022;
- che non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI;

Ritenuto, pertanto, opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'attivazione di negoziazione del prezzo con la citata ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo, ai fini dell'affidamento dell'incarico di RPD/DPO di cui all'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 i cui compiti sono elencati nell'Allegato "A" opportunamente predisposto nonché del servizio di mantenimento della conformità al nuovo regolamento europeo Privacy le cui attività sono elencate nell'Allegato "B";

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;
- il documento di consultazione dell'Anac intitolato "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione

degli elenchi di operatori economici” pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art.1. comma 32 della legge 190/2012 in materia di Amministrazione Trasparente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il T.U.E.L.

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la premessa che si richiama integralmente;

2) **Precisare** che, ai sensi dell’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure” del D. Lgs.vo n° 267/2000:

a) il fine che con il presente procedimento si intende perseguire è garantire anche per l’ANNO 2022 i servizi di RPD/DPO e di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo Privacy;

b) oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di RPD/DPO di cui all’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 e del servizio di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo Privacy;

c) la forma del contratto è quella generata dal sistema www.acquistinretepa.it mediante scambio di corrispondenza commerciale che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente.

d) le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate sul sito internet ufficiale www.acquistinretepa.it fissate dai bandi di abilitazione dei fornitori a partecipare al mercato elettronico;

e) la scelta del contraente viene effettuata, mediante l’utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione, tramite “trattativa diretta” sul MePA con la ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo , con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677, accreditata sul MePA nella categoria “Servizi professionali legali e normativi”;

h) non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI;

3) **Attivare**, per le motivazioni espresse in premessa e in ossequio ai principi di cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016, la procedura negoziata sul MEPA mediante trattativa diretta con la ditta individuale Siros Sistemi di Roberto Di Gianfilippo , con sede in Via Giovanni Liberati 4, Avezzano (AQ), P.I. 01850010677 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs.vo n° 50/2016 e s.m.i. ai fini dell’affidamento dei servizi di consulenza di RPD/DPO riportati nell’Allegato “A” e del servizio di mantenimento della conformità al nuovo Regolamento Europeo Privacy di cui all’Allegato “B” per l’ANNUALITA’ 2022;

4) **Stabilire** che, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. 95 c. 4°, del D.Lgs. 50/2016, i servizi saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, determinato dalla percentuale di sconto sul prezzo posto a base di gara di € 3.100,00 oltre IVA come di legge.

5) **Prenotare** la spesa di € 3.100,00 oltre IVA come di legge, sulla missione 1, progr. 11, tit. I macroaggregato 3 – Cap. Altri Servizi Generali, bilancio 2022, dando atto che per sua natura la spesa non è frazionabile in dodicesimi;

6) **Dare atto che** in relazione alla presente procedura è stato richiesto all’AVCP il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 della stessa Autorità, che risulta essere **Z8534C3D47**;

7) **Dare atto, altresì, che** ai sensi e per gli effetti di cui al nuovo Regolamento Europeo per la Privacy n. 679/2016, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente provvedimento;

8) **Individuare** nella sottoscritta dott.ssa Sabrina Marzano, il Responsabile del Procedimento.

9) **Attestare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della L. n° 241/1990 l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e di situazioni di conflitto di interesse tra la sottoscritta ed i destinatari degli effetti giuridici del presente provvedimento;

La presente determinazione, avrà esecuzione dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e l'inserimento nella raccolta di cui all'art. 183 c. 9°, del Decreto Lgv. 267/00 (T.U.);

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del T.U.E.L.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
F.to Dott. sa Marzano Sabrina

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile del presente atto nonché la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 c. 4 del T.U.E.L.

IMP. N. 19056 DEL 11.01.2022

Carsoli lì 11.01.2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.sa Anna Maria D'Andrea

Prot. n° 198 del 11.01.2022

La presente determinazione viene trasmessa oggi 11.01.2022 :

☒ All'Albo Pretorio On Line
☒ Sito istituzionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sabrina Marzano
